



COMUNE DI GAIBA

Provincia di Rovigo

Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

Approvato con delibera di C.C. n. ____ del 30.04.2021

| | |
|---|----|
| CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE | 4 |
| Articolo 1 – Disposizioni comuni | 4 |
| CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA | 4 |
| Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale | 4 |
| Articolo 3 - Funzionario Responsabile | 5 |
| Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari | 5 |
| Articolo 5 – Autorizzazioni | 5 |
| Articolo 6 - Anticipata rimozione | 6 |
| Articolo 7 - Divieti e limitazioni | 6 |
| Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti | 6 |
| Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari | 6 |
| Articolo 10 – Presupposto del canone e Soggetto passivo | 7 |
| Articolo 11 - Modalità di applicazione del canone | 7 |
| Articolo 12 – Definizione di insegna d’esercizio | 7 |
| Articolo 13 - Criteri per la determinazione del canone | 8 |
| Articolo 14 – Dichiarazione | 8 |
| Articolo 15 - Pagamento del canone | 9 |
| Articolo 16 – Rimborsi e compensazione | 9 |
| Articolo 17 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni | 9 |
| Articolo 18 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere | 10 |
| Articolo 19 - Mezzi pubblicitari vari | 10 |
| Articolo 20 – Riduzioni | 11 |
| Articolo 21 - Esenzioni | 11 |
| CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 12 |
| Articolo 22 - Servizio delle pubbliche affissioni | 12 |
| Articolo 23 - Modalità delle pubbliche affissioni | 12 |
| Articolo 24 - Canone sulle pubbliche affissioni | 13 |
| Articolo 25 – Materiale pubblicitario abusivo | 13 |
| Articolo 26 - Riduzione del canone | 13 |
| Articolo 27 - Esenzione dal canone | 14 |
| Articolo 28 - Pagamento del canone | 14 |
| Articolo 29 - Norme di rinvio | 14 |
| CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE | 14 |
| Articolo 30 – Disposizioni generali | 14 |
| Articolo 31 - Funzionario Responsabile | 14 |
| Articolo 32 - Tipologie di occupazioni | 14 |
| Articolo 33 - Occupazioni abusive | 15 |
| Articolo 34 - Domanda di occupazione | 15 |
| Articolo 35 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione | 16 |
| Articolo 36 - Obblighi del concessionario | 16 |
| Articolo 37 - Durata dell’occupazione | 16 |
| Articolo 38 - Titolarità della concessione o autorizzazione | 16 |
| Articolo 39 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione | 17 |
| Articolo 40 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione | 17 |

| | |
|--|----|
| Articolo 41 - Rinnovo della concessione o autorizzazione | 17 |
| Articolo 42 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone | 17 |
| Articolo 43 - Classificazione delle strade | 18 |
| Articolo 44 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni | 18 |
| Articolo 45 - Modalità di applicazione del canone | 18 |
| Articolo 46 - Soggetto passivo | 19 |
| Articolo 47 - Agevolazioni | 19 |
| Articolo 48 - Esenzioni | 19 |
| Articolo 49 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti | 20 |
| Articolo 50 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee | 21 |
| Articolo 51 - Accertamento e riscossione coattiva | 21 |
| Articolo 52 - Rimborsi | 21 |
| Articolo 53 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni | 21 |
| Articolo 54 - Attività di recupero | 21 |
| CAPO V – CANONE MERCATALE | 22 |
| Articolo 55 – Disposizioni generali | 22 |
| Articolo 56 - Funzionario Responsabile | 22 |
| Articolo 57 - Domanda di occupazione | 22 |
| Articolo 58 - Criteri per la determinazione del canone | 22 |
| Articolo 59 - Classificazione delle strade | 23 |
| Articolo 60 - Occupazioni abusive | 23 |
| Articolo 61 - Soggetto passivo | 23 |
| Articolo 62 - Versamento del canone | 23 |
| Articolo 63 - Accertamento e riscossione coattiva | 23 |
| Articolo 64 - Rimborsi | 24 |
| Articolo 65 - Indennità - Maggiorazioni - Sanzioni | 24 |
| Articolo 66 - Attività di recupero | 24 |
| Allegati: | |
| Allegato A1 • Canone diffusione mezzi pubblicitari | 25 |
| Allegato B1 • Canone Occupazione Suolo Gaiba tariffe e coefficienti moltiplicatori pubblicità | 26 |

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.

3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso e quelle riguardanti la classificazione delle strade, degli spazi e delle aree pubbliche ai fini delle occupazioni.

4. Continua ad avere validità l'elenco degli impianti pubblicitari riportato all'art. 9 "Tipologie e quantità degli impianti pubblicitari" del "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta sulla pubblicità" approvato con DCC n. 29 del 16.06.1994, ed in particolare:

"1. Il piano generale degli impianti dovrà prevedere le seguenti tipologie e quantità degli impianti:

a) n. 4 impianti su fabbricati appartenenti o dati in godimento al Comune;

b) n. 2 impianti su altri beni appartenenti o dati in godimento al Comune;

c) n. 2 impianti in margine delle strade in corrispondenza dei marciapiedi, finalizzati anche a protezione dei pedoni;

d) n. 2 impianti ai margini delle strade";

5. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:

a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a nove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;

c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;

d) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;

e) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo art. 15 comma 4, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;

f) Per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 30.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio

indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.

2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono previste nell'attuale elenco dell'impiantistica per le pubbliche affissioni esistente nel territorio comunale, approvato con la citata deliberazione di C.C. n. 29 del 16.06.1994 che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale.

Articolo 5 – Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.

2. Il presente regolamento prevede una armonizzazione degli iter autorizzativi con quanto previsto dal Codice della Strada.

In via generale si stabilisce che il Comune, in virtù delle linee principali del piano generale degli impianti sopra esposte, si avvale delle facoltà di cui al comma 6 dell'art. 23 del Codice della Strada, ossia delle facoltà di concedere deroghe, nell'ambito del centro abitato, delle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, nonché dei limiti di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360 e D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 496.

Ci si avvarrà, inoltre, delle statuizioni di cui al comma terzo dell'art. 26 del D.Lgs. n. 295/92, così come modificato dal D.Lgs. n. 360/93.

L'iter autorizzativo terrà altresì conto della collocazione del manufatto pubblicitario, ossia:

- se il mezzo viene collocato fuori dal centro abitato, si rimanda integralmente alle norme del Codice della Strada o suo Regolamento di esecuzione e di attuazione;

- se il mezzo viene collocato nel centro urbano, così come definito dall'articolo 3 del Codice della Strada, si applicherà il seguente iter:

1) domanda in bollo indirizzata al Sindaco contenente le generalità del richiedente, nonché l'esatta individuazione della zona in cui il mezzo stesso viene installato.

2) disegno in duplice copia riportante le esatte misure del mezzo stesso nonché le caratteristiche tecniche.

3) foto della zona in cui verrà installato il mezzo pubblicitario.

L'esame della domanda verrà effettuato dall'Ufficio Tecnico-Urbanistico.

Articolo 6 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o in assenza della dichiarazione di cui al successivo articolo 14 comma 1, ovvero risultino non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 17, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.

3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Articolo 10 – Presupposto del canone e Soggetto passivo

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

3. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio.

4. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 11 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.

3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.

6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 12 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

2. Ai fini della loro classificazione, si considerano “insegne d’esercizio” le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un’industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, ad eccezione dell’indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l’immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l’attività cui si riferiscono.

Articolo 13 - Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all’articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.

2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

a) classificazione delle strade;

b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;

c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;

d) valore economico della zona e dell’attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.

3. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed indicati nell’allegato A1 del presente regolamento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

4. Per la diffusione pubblicitaria il relativo canone è dovuto in relazione alla tipologia di diffusione/esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore di cui all’allegato A1 in relazione ai seguenti criteri:

a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;

b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5,5 mq.

c) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5,5 mq. e 8,5 mq.;

d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8,5 mq.

5. Per l’esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone è determinato con le seguenti maggiorazioni:

a) 100% per le esposizioni pubblicitarie inferiori a 5,5 mq.;

b) 100% per le esposizioni pubblicitarie superiori a 5,5 mq. e fino a 8,5 mq.;

c) 100% per le esposizioni pubblicitarie superiori a 8,5 mq.

Articolo 14 – Dichiarazione

1. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell’inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:

a) locandine;

b) pubblicità su autoveicoli;

c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)

2. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.

3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Pubblicità e Affissioni, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della pubblicità.

4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Articolo 15 - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dalla normativa in materia al tempo vigente.

2. L'importo dovuto a titolo di canone per la diffusione di messaggi pubblicitari relativi a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposto in un'unica soluzione; nel caso di canone annuale, qualora l'importo sia superiore a € 1.500,00, lo stesso può essere corrisposto in tre rate aventi scadenza il 31 gennaio, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

3. Nel primo anno di applicazione del canone unico, nel caso di canone annuale, qualora l'importo sia superiore a € 1.500,00, lo stesso può essere corrisposto in tre rate aventi scadenza il 30 aprile, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

4. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune o al Concessionario, la volontà di corrispondere il canone in forma rateale come indicato al comma precedente.

5. Nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, l'importo del canone è determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi esclusivamente per il primo anno di applicazione;

6. Il canone relativo all'occupazione suolo pubblico non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.

7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 16 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Le somme da rimborsare possono essere compensate su richiesta scritta del contribuente, a condizione che la compensazione non vada ad interessare annualità successive all'anno in cui il diritto al rimborso è stato accertato. Il funzionario responsabile comunica in tempo utile l'eventuale l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.

Articolo 17 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali, salvo quanto stabilito al successivo punto 2.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento;
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
5. Le maggiorazioni ed indennità di cui ai precedenti commi 1 e 2, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune o il soggetto affidatario, che decorso il termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 796 della legge n.160 del 2019.

Articolo 18 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion "vela", poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.

Articolo 19 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua, ovvero eseguita con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone nella misura prevista nell'allegato A1 del presente Regolamento.
2. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura prevista nell'allegato nell'allegato A1 del presente Regolamento.
3. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone nella misura prevista nell'allegato A1 del presente Regolamento.

Articolo 20 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

d) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria

2. Nel caso in cui le fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 1 siano realizzate con il patrocinio del Comune di Gaiba, la giunta comunale ha facoltà di prevedere l'esenzione del canone.

Articolo 21 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro

h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 22 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Gaiba costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

2. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

Articolo 23 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.

3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il gestore ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.

7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

8. Il Comune/gestore sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, per ciascuna commissione.

10. Il diritto d'urgenza minimo è pari ad € 25,82.

Articolo 24 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.

2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella prevista dell'allegato A1 del presente regolamento.

3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.

4. Il canone per l'affissione è maggiorato:

- a) nella misura del 50% per richieste di affissione inferiori a cinquanta fogli;
- b) nella misura del 50% per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
- c) nella misura del 100% per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli.

Articolo 25 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.

3. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 17 del presente Regolamento.

4. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 9 comma 3 del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

Articolo 26 - Riduzione del canone

1. La riduzione del canone delle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:

- a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) manifesti relativi ad attività culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria;
- f) per gli annunci mortuari;

2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale o che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

3. Nel caso in cui i manifesti di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente punto 1 siano relativi ad attività realizzate con il patrocinio del Comune di Gaiba, la giunta comunale ha facoltà di prevedere l'esenzione del canone.

Articolo 27 - Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Gaiba e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;

b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;

g) i manifesti di laurea,

Articolo 28 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio con le modalità previste dalle leggi in materia di volta in volta emanate.

Articolo 29 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 30 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

2. Nelle aree comunali si comprendono anche le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 31 - Funzionario Responsabile

3. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.

4. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 32 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono annuali o permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono giornaliere o temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 33 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;

- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 54 si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 34 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.

2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.

3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.

4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.

5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;

- c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
- d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
- e) la durata dell'occupazione (data inizio occupazione e data fine occupazione) espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
- f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.

7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 35 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Sono di competenza dell'Ufficio Tecnico il rilascio degli atti di autorizzazione. Sono parimenti di competenza dell'Ufficio Tecnico il rilascio degli atti di concessione.

Articolo 36 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
- b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza ed al controllo l'atto che legittima l'occupazione;
- d) divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- e) versamento del canone alle scadenze previste.

2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di sub-ingresso.

Articolo 37 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 38 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub-concessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 36, comma 2.

2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 39 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
- c) la violazione alla norma di cui all'articolo 36, comma 1, lettera d), relativa al divieto di sub-concessione.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
- c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 40 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 41 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.

2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare in esenzione da bollo, due giorni prima della scadenza, anche a mezzo e-mail o posta elettronica certificata, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 42 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.

2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) durata dell'occupazione;

d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;

e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

3. I coefficienti moltiplicatori relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed indicati nell'allegato B1 del presente regolamento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 43 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie:

1. CATEGORIA 1° "centro abitato"
2. CATEGORIA 2° "zone limitrofe"
3. CATEGORIA 3° "rimanente territorio".

2. Alle strade appartenenti alle categorie 1°, 2° e 3° la tariffa di riferimento è pari all'importo previsto dalla L. 160/2019 alla quale sono applicati i coefficienti di cui all'allegato B1.

3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti zone, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla zona più elevata.

4. L'elenco delle strade appartenenti alle diverse zone è riportato nella sopra citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 17.12.1987.

Articolo 44 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche annuali o permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.

2. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

Articolo 45 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni

3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

4. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi il canone va applicato fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, il canone è aumentato per ogni mille litri o frazione superiore di mille litri, come riportato nell'Allegato B1 al presente Regolamento. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

5. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.

6. Non sono assoggettabili al pagamento del canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

7. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione.

8. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

9. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria prevista dalla legge 160/2019. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 46 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 47 - Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:

a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte di due terzi;

b) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;

c) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 20 per cento.

Articolo 48 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- i) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
- j) passi carrabili;
- k) vasche biologiche;
- l) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
- m) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- n) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
- o) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- p) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- q) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- r) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- s) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento.

Articolo 49 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio o consegna della concessione ed esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità previste dalla normativa vigente.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 30 giugno, 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 50 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio o consegna dell'autorizzazione.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate qualora l'importo del canone sia superiore ad € 600,00.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 51 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 52 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 90 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

Articolo 53 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi di legge.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 51 del presente Regolamento.
5. Le indennità e maggiorazioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 54 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 10,33.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 55 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il mercato settimanale si svolge nella giornata di lunedì.
3. Gli operatori possono entrare nell'area mercatale solo a partire dalle ore 7,30 e non possono sgomberare il posteggio prima delle ore 13.00, salvo gravi intemperie o in caso di comprovate necessità.
4. Alle ore 14,00 tutta l'area mercatale, per consentirne la pulizia, deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature.
5. I camion che, a causa delle dimensioni, non possono essere posizionati all'interno del posteggio, dovranno essere parcheggiati al di fuori dell'area mercatale e in luoghi in cui la sosta sia consentita.
6. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio della misura minima di 1 metro, che dovrà essere sempre lasciato libero da cose ed attrezzature. L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere posizionato ad un'altezza minima dal suolo di m. 2,20 misurata nella parte più bassa.
7. È fatto d'obbligo ai concessionari di tenere i banchi e le attrezzature costituenti il posteggio in modo ordinato e decoroso, osservando al riguardo tutte le norme vigenti in materia igienico-sanitaria.
8. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni a partire dalle ore 7,30 e fino alle ore 8,30 sono assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi riferibili all'autorizzazione. A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese.
9. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere esercitata nel rispetto delle seguenti fasce orarie: Mercato del Lunedì A – Periodo invernale (01 settembre / 31 maggio) dalle ore 7,30 alle ore 13,00; B – Periodo estivo (01 giugno / 31 agosto) dalle ore 7,30 alle ore 13,00.
10. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in una festività infrasettimanale, il mercato verrà comunque normalmente effettuato, con l'eccezione per i giorni di Natale, Capodanno e Pasqua. I mercati coincidenti con tali festività potranno essere anticipati.

Articolo 56 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 57 - Domanda di occupazione

1. La domanda di occupazione è disciplinata dalla normativa sullo Sportello Unico Attività Produttive.

Articolo 58 - Criteri per la determinazione del canone

1. L'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione in relazione alla misura giornaliera di tariffa, rapportata alla corrispondente fascia oraria, al

coefficiente moltiplicatore ed alla tabella merceologica di appartenenza (alimentare – non alimentare) di cui all'allegato C1 del presente Regolamento.

2. Per le occupazioni realizzate in occasione del mercato del lunedì il canone dovuto dagli operatori commerciali titolari di posto fisso, è riportato nell'allegato del presente Regolamento.

3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, rionali, stagionali, il canone da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti) è previsto nella misura indicata nell'allegato B1 del presente Regolamento.

4. Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati straordinari, il canone è previsto nella misura indicata nell'allegato B1 del presente Regolamento.

5. L'importo del canone mercatale, assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 59 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in tre CATEGORIE come indicato al precedente articolo 43 del presente Regolamento cui si rimanda integralmente.

Articolo 60 - Occupazioni abusive

1. Per le occupazioni abusive, valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 33 del presente Regolamento.

Articolo 61 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 62 - Versamento del canone

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a euro 250,00. E' consentito il versamento in rate anticipate di pari importo scadenti il 31 gennaio, 30 giugno, 31 settembre, qualora l'importo dovuto sia superiore ad € 250,00.

2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio consegna della concessione/autorizzazione

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.

4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro mediante versamento su canale Pago PA o altra modalità stabilita dalle leggi al tempo vigenti.

5. Per le occupazioni degli spuntisti, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio.

6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni mercatali possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 63 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Articolo 64 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 90 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

Articolo 65 - Indennità - Maggiorazioni - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 63 del presente Regolamento.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 66 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 10,33.

Allegato A1

- Canone diffusione mezzi pubblicitari

Allegato B1

- Canone Occupazione Suolo Gaiba tariffe e coefficienti moltiplicatori pubblicità

ALLEGATO A1

| | | |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------|
| | | Tariffa ZONA 1 |
| Tariffa Standard € 30,00 | Tariffa annuale (permanente) | €30,00 |

TABELLA COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

| | Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria | Coefficiente Tariffa | Tariffa Annuale |
|----|--|-----------------------------|------------------------|
| 1 | Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca fino ad 1 mq. | 0,69 | € 13,80 |
| 2 | Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 1 mq. e 5,5 mq. | 0,69 | € 13,80 |
| 3 | Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 5,5 mq. ed 8,5 mq. | 1,03 | € 20,60 |
| 4 | Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie superiore a 8,5 mq. | 1,37 | € 27,40 |
| 5 | Diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa fino ad 1 mq. | da regolamento | € 27,33 |
| 6 | Diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 1 mq. e 5,5 mq. | da regolamento | € 27,33 |
| 7 | Diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 5,5 mq. ed 8,5 mq. | da regolamento | € 41,20 |
| 8 | Diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie superiore a 8,5 mq. | da regolamento | € 54,80 |
| 9 | Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso automezzi inf. 30 q.li | 1,99 | € 59,70 |
| 10 | Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso automezzi sup. 30 q.li | 2,98 | € 89,40 |
| 11 | Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso rimorchi inf.30 q.li | 1,99 | € 59,70 |
| 12 | Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso rimorchi sup.30 q.li | 2,98 | € 89,40 |
| 13 | Diffusione pubblicitaria effettuata all'interno di veicoli al MQ | 1 | € 30,00 |
| 14 | Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi per conto proprio al MQ | 0,67 | € 20,10 |
| 15 | Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi al MQ | 1,33 | € 39,90 |

| | | |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | | Tariffa ZONA 1 |
| Tariffa Standard € 0,60 | Tariffa giornaliera (temporanea) | €0,60 |

| | Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria | Coefficiente Tariffa | Tariffa |
|----|--|-----------------------------|----------------|
| 16 | Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca fino ad 1 mq. (validità 30gg) | 3,41 | € 1,36 |
| 17 | Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 1 mq. e 5,5 mq. (validità 30gg) | 3,41 | € 1,36 |
| 18 | Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 5,5 mq. ed 8,5 mq. (validità 30gg) | 5,12 | € 2,05 |
| 19 | Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie superiore a 8,5 mq. (validità 30gg) | 6,82 | € 2,73 |
| 20 | Diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa fino ad 1 mq. (validità 30gg) | da regolamento | € 2,73 |
| 21 | Diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 1 mq. e 5,5 mq. (validità 30gg) | da regolamento | € 2,73 |
| 22 | Diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 5,5 mq. ed 8,5 mq. (validità 30gg) | da regolamento | € 4,09 |
| 23 | Diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie superiore a 8,5 mq. (validità 30gg) | da regolamento | € 5,45 |
| 24 | Diffusione pubblicitaria effettuata in forma di volantinaggio | 6,2 | € 2,48 |
| 25 | Diffusione pubblicitaria effettuata in forma sonora | 18,6 | € 7,44 |
| 26 | Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso striscioni fino a 1mq. (tariffa x durata 15gg) | 2,28 | € 13,68 |
| 27 | Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso proiezioni/diapositive | 6,2 | € 2,48 |
| 28 | Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso locandina (validità diffusione 30gg) | 3,41 | € 1,36 |
| 29 | Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso aeromobili | 148,75 | € 59,50 |
| 30 | Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso palloni frenati | 74,38 | € 29,75 |
| | Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria attraverso affissione di manifesti | Coefficiente Tariffa | Tariffa |
| 31 | Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso manifesti fino a 1 Mq. 10 gg | 0,19 | € 1,14 |
| 32 | Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso manifesti fino a 1 Mq. per ulteriori 5 gg | 0,12 | € 0,36 |

| | | |
|--|---|-----------------------|
| | | Tariffa ZONA 1 |
| Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa dovuta in relazione alla tipologia di esposizione e superficie è maggiorata del | 100% per superfici inferiori a 5,5 mq. | |
| | 100% per superfici superiori a 5,5mq. e fino a 8,5mq. | |
| | 100% per superfici superiori a 8,5mq. | |

ALLEGATO B1

| | | Tariffa ZONA 1 | Tariffa ZONA 2 | Tariffa ZONA 3 |
|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tariffa Standard € 30,00 | Tariffa annuale | €30,00 | € 21,00 | € 18,00 |

TABELLA COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

| | Tipologia di occupazione | Coeff. | Tariffa | Coeff. | Tariffa | Coeff. | Tariffa |
|-------------------------|--|-------------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| 1 | Occupazioni in genere | 0,59 | € 17,70 | 0,82 | € 17,22 | 0,92 | € 16,56 |
| 2 | Occupazione Sottosuolo e Soprassuolo | 0,2 | € 6,00 | 0,28 | € 5,88 | 0,31 | € 5,58 |
| 3 | occupazione con tende | 0,18 | € 5,40 | 0,25 | € 5,25 | 0,28 | € 5,04 |
| 4 | Impianti di distribuzione carburante tariffa | 1,04 | € 31,20 | 1,23 | € 25,83 | 0,87 | € 15,66 |
| 5 | Distributori di tabacchi tariffa | 17,2 | € 10,32 | 18,46 | € 7,75 | 14,34 | € 5,16 |
| 6 | occupazione sottosuolo e soprassuolo a km lineare | 4,31 | € 129,30 | 6,13 | € 128,73 | 7,12 | € 128,16 |
| 7 | Occupazioni spazi soprastanti e sottostanti servizi pubblici | 0,05 | € 1,50 | 0,07 | € 1,50 | 0,08 | € 1,50 |
| | | Tariffa ZONA 1 | | Tariffa ZONA 2 | | Tariffa ZONA 3 | |
| Tariffa Standard € 0,60 | | Tariffa giornaliera | | € 0,60 | | € 0,42 | |
| | | Tariffa mercati e fiere | | € 0,42 | | € 0,29 | |
| | | | | | | € 0,25 | |

| | Tipologia di occupazione | Coeff. | Tariffa | Coeff. | Tariffa | Coeff. | Tariffa |
|----|--|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| 8 | Occupazioni del suolo in genere | 1,72 | € 1,03 | 2,34 | € 0,98 | 2,59 | € 0,93 |
| 9 | Occupazioni non inferiori al mese o con carattere ricorrente | 0,86 | € 0,52 | 1,17 | € 0,49 | 1,3 | € 0,47 |
| 10 | Occupazioni spazi soprastanti e sottostanti | 0,52 | € 0,31 | 0,7 | € 0,29 | 0,78 | € 0,28 |
| 11 | Fiere e festeggiamenti (esclusi attrazioni, giochi e spettacolo viaggiante) | 1,72 | € 1,03 | 2,34 | € 0,98 | 2,59 | € 0,93 |
| 12 | Venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli | 0,05 | € 0,03 | 0,08 | € 0,03 | 0,09 | € 0,03 |
| 13 | Sottosuolo e soprassuolo fino a 1km non oltre 30gg | 8,6 | € 5,16 | 11,08 | € 4,65 | 11,48 | € 4,13 |
| 14 | Occupazione per attività edilizia | 0,86 | € 0,52 | 1,17 | € 0,49 | 1,3 | € 0,47 |
| 15 | Occupazioni per attività edilizia non inferiori al mese o con carattere ricorrente | 0,43 | € 0,26 | 0,59 | € 0,25 | 0,65 | € 0,23 |
| 16 | Occupazioni per attività edilizia spazi soprastanti e sottostanti | 0,27 | € 0,16 | 0,35 | € 0,15 | 0,39 | € 0,14 |
| 17 | Occupazione realizzate con impianti, installazioni od altro per manifestazioni | 0,35 | € 0,21 | 0,47 | € 0,20 | 0,52 | € 0,19 |
| 18 | Occupazione per manifestazioni non inferiori al mese o con carattere ricorrente | 0,18 | € 0,11 | 0,24 | € 0,10 | 0,26 | € 0,09 |
| 19 | Occupazione realizzate con impianti, installazioni od altro per manifestazioni spazi soprastanti e sottostanti | 0,11 | € 0,07 | 0,14 | € 0,06 | 0,16 | € 0,06 |
| 20 | Occupazione suolo posa o manutenzione cavi | 0,86 | € 0,52 | 1,17 | € 0,49 | 1,3 | € 0,47 |
| 21 | Occupazione suolo posa o manutenzione cavi non inferiori al mese o con carattere ricorrente | 0,43 | € 0,26 | 0,59 | € 0,25 | 0,65 | € 0,23 |
| 22 | Occupazione suolo attrazioni, giochi e spettacolo viaggiante | 0,35 | € 0,21 | 0,47 | € 0,20 | 0,52 | € 0,19 |